

**MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO DELLE  
DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI IMPORTANZA MINORE <<DE MINIMIS>> PREVISTE  
DALLE NORME REGIONALI DI RIDUZIONE DELL'ALIQUTA DELL'IRAP**

**Articolo 14, L.R. 24/2009**

**PRINCIPALI NOVITA'**

A decorrere dal 14 aprile 2015 l'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni relative alle riduzioni di aliquota Irap in regime "de minimis", accessibile dal sito internet della Regione, è sostituito da una nuova versione. Pertanto, le dichiarazioni "de minimis" relative al periodo d'imposta 2014 e successivi saranno acquisite attraverso la versione aggiornata. Le dichiarazioni "de minimis", inviate successivamente al 14 aprile 2015 saranno acquisite attraverso la versione aggiornata, ancorchè riferite a periodi d'imposta precedenti al 2014.

La nuova versione dell'applicativo presenta delle novità rispetto alla precedente, in vigore dal 5 maggio 2014, che riguardano il contenuto della dichiarazione e le modalità di compilazione.

Tali novità discendono dall'introduzione ad opera della normativa europea in materia di aiuti di Stato (art. 2, paragrafo 2 dei Reg. (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014), del concetto di "impresa unica", quale entità giuridica rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di aiuti "de minimis".

In particolare per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ciò premesso è evidente che, al fine di rispettare la normativa europea, è necessario acquisire dalle imprese beneficiarie di agevolazioni Irap in regime "de minimis" le informazioni relative agli aiuti "de minimis" concessi a tutte le imprese costituenti l'impresa unica, nel periodo d'imposta in corso alla data della concessione del beneficio all'impresa beneficiaria e nei due periodi d'imposta precedenti.

Conseguentemente, sono state apportate all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni "de minimis", le modifiche atte a consentire l'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti "de minimis" concessi a tutte le imprese costituenti l'"impresa unica".

Si evidenzia, in via ulteriore, che le imprese, per le quali non sussistono le condizioni per essere definite "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 dei Regolamenti comunitari sopra richiamati, sono definite, ai fini del presente documento, "impresa singola".

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'obbligo, per i beneficiari delle riduzioni dell'aliquota Irap in regime "de minimis", di attestare gli aiuti "de minimis" concessi nel periodo d'imposta in corso al momento della concessione del beneficio e nei due periodi d'imposta precedenti, al fine di consentire all'ente concedente di verificare il rispetto delle soglie massime di aiuti "de minimis" discende da:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

L'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria regionale per il 2010) dispone che le dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>>, previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap, sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Tali dichiarazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, sono rese nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In particolare, la legge 30 dicembre 2009, n. 24, all'articolo 14, comma 4, stabilisce che le modalità di inoltro e il contenuto delle dichiarazioni sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, ora Direzione centrale finanze, patrimonio e coordinamento della programmazione economica e comunitaria, con provvedimento del Ragioniere Generale.

Sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 in combinato disposto con l'articolo 65, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide, tra gli altri, nei seguenti casi:

- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I dispositivi di autenticazione previsti al punto 3.1 per l'accesso all'applicativo in parola, avendo caratteristiche conformi a quelle richieste dalla normativa statale succitata, garantiscono la validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà pervenute per il tramite del sistema informatico.

## **2. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata dai soggetti che beneficiano delle riduzioni dell'aliquota dell'Irap concesse in regime <<de minimis>> dalla normativa regionale ed in particolare, allo stato attuale:

- dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle nuove imprese artigiane;
- dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 – riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano;
- dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 – riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese e dei professionisti di piccole dimensioni;
- dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore dei nuovi insediamenti di imprese e professionisti.

### **3. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”**

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24/2009, esclusivamente con modalità telematiche.

A tal fine nella sezione tributi del sito internet della Regione, all'interno delle aree tematiche dedicate alle singole manovre di riduzione dell'aliquota dell'Irap in regime <<de minimis>>, è attivo un apposito servizio per l'invio telematico della dichiarazione.

#### **3.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni**

Per accedere all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni “de minimis” occorre necessariamente:

- possedere la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o altra smart card assimilata quali, a titolo meramente esemplificativo, la carta Infocamere, la carta Infocert. Qualora se ne evidenzia la necessità, tuttavia, il software è in grado di supportare qualunque altra smart card con caratteristiche compatibili alla Carta nazionale dei Servizi – CNS;
- disporre di un personal computer collegato ad internet, installare il lettore di smart card e, nell'ipotesi di utilizzo della CRS, il software di gestione della ts-crs;
- nel caso specifico di accesso tramite Carta regionale dei Servizi, avere provveduto all'attivazione della CRS. A seguito della richiesta di attivazione della CRS viene recapitato il codice PIN (Personal Identification Number), un codice strettamente personale che consente il riconoscimento del suo proprietario, garantendone la privacy.

Le informazioni necessarie per il rilascio, l'attivazione e l'utilizzo della CRS sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), cliccando sul collegamento della Carta regionale dei Servizi.

#### **3.2 L'accesso e la compilazione della dichiarazione “de minimis”**

L'impresa beneficiaria al fine di rendere la dichiarazione “de minimis” deve, in primo luogo, individuare, dalla pagina dedicata all'agevolazione prescelta, il link attraverso il quale accedere all'applicativo per l'invio telematico.

All'interno di ciascuna delle pagine dedicate alle agevolazioni Irap in regime “de minimis” saranno attivi i seguenti link:

- 1) per l'impresa singola
  - dichiarazione impresa singola (per il beneficiario)
  - dichiarazione impresa singola (per l'intermediario)
- 2) per l'impresa unica

- dichiarazione impresa unica (per il beneficiario/partecipante)
- dichiarazione impresa unica (per l'intermediario)

Se l'impresa dichiarante (beneficiaria o partecipante) è parte di un'impresa unica (art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014) accederà all'applicativo dai link relativi all'impresa unica (si vedano i par. 3.2.2. Beneficiario – impresa unica e 3.2.3 Impresa partecipante – impresa unica), rispettivamente dedicati all'impresa dichiarante e agli intermediari; in caso contrario utilizzerà i link dedicati all'impresa singola (si veda il par. 3.2.1. Beneficiario – impresa singola) rispettivamente dedicati all'impresa dichiarante o all'intermediario.

### **3.2.1 Beneficiario - impresa singola**

Una volta effettuato l'accesso all'applicativo tramite il link dedicato all'impresa singola, denominato "dichiarazione impresa singola (per il beneficiario)", il beneficiario può procedere direttamente *on line* alla compilazione e all'invio telematico della dichiarazione "de minimis" (si veda il par. 3.3 L'invio telematico della dichiarazione "de minimis"). Con l'invio telematico la dichiarazione viene sottoscritta e presentata all'Amministrazione regionale.

### **3.2.2 Beneficiario - impresa unica**

Una volta effettuato l'accesso all'applicativo tramite il link dedicato all'impresa unica, denominato "dichiarazione impresa unica (per il beneficiario/partecipante)" ed essersi qualificato come beneficiario, quest'ultimo può procedere direttamente *on line* alla compilazione della dichiarazione "de minimis". Dopo aver inserito i propri dati, gli "aiuti de minimis" e indicato gli estremi delle altre imprese appartenenti all'impresa unica, il beneficiario, ai fini dell'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti "de minimis" concessi alle altre imprese costituenti l'"impresa unica" può scegliere tra due opzioni:

- a) rendere la dichiarazione "de minimis" per le altre imprese costituenti l'impresa unica, assumendosene, in tal modo la responsabilità, anche penale.  
In tal caso il beneficiario prosegue la compilazione, indicando gli aiuti "de minimis" concessi a ciascuna impresa nel periodo d'imposta in corso alla data della concessione del beneficio (riferito all'impresa beneficiaria) e nei due precedenti. Completata la compilazione l'impresa beneficiaria può effettuare l'invio telematico (si veda il par. 3.3 L'invio telematico della dichiarazione "de minimis").
- b) rimettere alle altre imprese costituenti l'impresa unica l'onere di rendere la dichiarazione "de minimis" per se stesse (vedasi par. 3.2.3 Impresa partecipante – impresa unica)  
In tal caso il beneficiario interrompe la compilazione e, per effettuare l'invio telematico della dichiarazione, dovrà attendere che tutte le altre imprese costituenti l'impresa unica accedano all'applicativo tramite il link dedicato all'impresa unica, denominato "dichiarazione impresa unica (per il beneficiario/partecipante)" e, dopo essersi qualificate come soggetti partecipanti, compilino la dichiarazione e la confermino attraverso l'apposita funzione. Sarà, quindi, onere del beneficiario avvisare le altre imprese costituenti l'impresa unica della necessità di attivarsi al fine di rendere la dichiarazione "de minimis" in via telematica. A tal fine le suddette imprese dovranno essere provviste di un idoneo strumento di autenticazione (si veda il par. 3.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni). Dopo che tutte le altre imprese costituenti l'impresa unica avranno reso e confermato le proprie dichiarazioni, l'impresa beneficiaria potrà accedere nuovamente all'applicativo per effettuare l'invio

telematico della dichiarazione (si veda il par. 3.3 L'invio telematico della dichiarazione "de minimis"). Con l'invio telematico la dichiarazione viene sottoscritta e presentata all'Amministrazione regionale. Si evidenzia che l'impresa beneficiaria conserva, in qualunque momento, la facoltà di rendere la dichiarazione "de minimis" in luogo di una o più imprese "partecipanti", in caso di inerzia da parte di quest'ultima.

### **3.2.3 Impresa partecipante – impresa unica**

Le altre imprese costituenti l'impresa unica, provviste di idonea smart card (si veda il par. 3.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni), sono abilitate ad accedere all'applicativo al fine di rendere la dichiarazione "de minimis" nell'interesse del beneficiario, solo a seguito dell'avvenuto inserimento dei dati da parte di quest'ultimo, nel caso in cui abbia espresso l'opzione di cui al par. 3.2.2, lettera b). Le suddette imprese accedono all'applicativo tramite il link dedicato all'impresa unica, denominato "dichiarazione impresa unica (per il beneficiario/partecipante)" e, dopo essersi qualificate come soggetti partecipanti, possono procedere direttamente on line alla compilazione della dichiarazione "de minimis". Al termine della compilazione il dichiarante dovrà confermare la dichiarazione, per mezzo dell'apposita funzione, e avvisare l'impresa beneficiaria della conclusione dell'operazione. Il beneficiario potrà provvedere all'invio telematico della dichiarazione solo dopo che tutte le altre imprese costituenti l'impresa unica avranno confermato le proprie dichiarazioni.

### **3.2.4 Compilazione tramite intermediario**

In tutti casi di cui ai precedenti paragrafi, per la sola compilazione, l'applicativo consente al dichiarante di avvalersi dell'ausilio di un intermediario.

Ai fini della compilazione della dichiarazione sono intermediari i soggetti, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), già abilitati quali soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

Per accedere all'applicativo (si veda il paragrafo 3.1 per i requisiti tecnici), l'intermediario di un'impresa beneficiaria "singola" - non costituente quindi un'impresa unica - accederà all'applicativo attraverso il link dedicato all'impresa singola, denominato "dichiarazione impresa singola (per l'intermediario)"; l'intermediario di un'impresa beneficiaria o partecipante - facente parte di un'impresa unica - utilizzerà il link dedicato all'impresa unica, denominato "dichiarazione impresa unica (per l'intermediario)".

Effettuato l'accesso, l'intermediario compila *on line* la dichiarazione "de minimis" e, attraverso la funzione della "validazione", mette la dichiarazione "de minimis" a disposizione del dichiarante. A seguito della "validazione" il dichiarante, accedendo all'applicativo, può visionare i contenuti della dichiarazione e, se del caso, procedere direttamente alla modifica dei dati inseriti dall'intermediario. Qualora, invece, il dichiarante non intenda modificare direttamente i dati, attraverso la funzione "togli convalida" può rimettere la dichiarazione a disposizione dell'intermediario che, a sua volta, può apportare le modifiche necessarie ed impostare nuovamente la funzione di "validazione". A seguito della validazione, qualora non ci siano modifiche da effettuare, il beneficiario può effettuare l'invio telematico della dichiarazione, mentre l'impresa partecipante all'impresa unica può confermare la dichiarazione, attraverso l'apposita funzione.

### 3.3 L'invio telematico della dichiarazione "de minimis"

Come già anticipato, l'invio telematico della dichiarazione "de minimis" deve essere effettuato esclusivamente dal beneficiario, tramite l'utilizzo del proprio dispositivo di autenticazione. In tal modo infatti, il sistema informatico identifica in maniera univoca il soggetto da cui proviene la dichiarazione. Poiché l'invio telematico della dichiarazione è sempre effettuato direttamente dal beneficiario l'applicativo non prevede l'invio di allegati.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta in via telematica dall'Amministrazione regionale e la prova dell'avvenuta presentazione è data dall'apposizione da parte del sistema di un'attestazione recante la data della ricezione in calce alla dichiarazione medesima.

### 3.4 Il contenuto della dichiarazione

Sotto il profilo del contenuto della dichiarazione si rappresenta che l'applicativo richiede le seguenti informazioni, riferite all'impresa beneficiaria:

- dati anagrafici;
- indirizzo e –mail;
- indirizzo PEC;
- durata dell'esercizio sociale;
- data di inizio dell'arco temporale rilevante ai fini del rispetto della soglia massima di aiuti *de minimis* (periodo d'imposta in corso e i due periodi precedenti riferiti all'impresa beneficiaria);
- data di cessazione;
- aliquota Irap ordinaria e aliquota Irap ridotta spettante
- Irap determinata applicando l'aliquota ordinaria;
- Irap determinata applicando l'aliquota ridotta;
- ammontare del beneficio;
- per ciascun aiuto "de minimis", estremi del provvedimento di concessione, normativa di riferimento, Amministrazione concedente e importo del beneficio.

In sede di compilazione della dichiarazione telematica è richiesta anche la base imponibile realizzata nel territorio regionale dall'impresa beneficiaria al fine del controllo della correttezza dei dati.

Con riferimento, invece, alle altre imprese costituenti l'impresa unica si richiedono le seguenti informazioni:

- dati anagrafici;
- per ciascun aiuto "de minimis", estremi del provvedimento di concessione, normativa di riferimento, Amministrazione concedente e importo del beneficio.

### 3.5 La modulistica

A seguito dell'invio telematico della dichiarazione, attraverso un'apposita funzione, è possibile, in qualsiasi momento, stampare la dichiarazione "de minimis" inviata telematicamente.

La stampa della dichiarazione prodotta dal sistema è conforme ai modelli allegati al presente documento:

- (Mod. IAS) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 resa ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004. Riduzione dell'aliquota Irap per le nuove imprese artigiane. Impresa singola - Beneficiario
- (Mod. IAB) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 resa ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004. Riduzione dell'aliquota Irap per le nuove imprese artigiane. Impresa unica – Beneficiario;

- (Mod. IAP) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Riduzione dell'aliquota Irap per le nuove imprese artigiane. Art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, L.R. 1/2004. Impresa unica – Soggetto partecipante;
- (Mod. IMS) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 resa ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 1/2007. Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio economico <<B>> e <<C>> del territorio montano. Impresa singola - Beneficiario
- (Mod. IMB) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 resa ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 1/2007. Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio economico <<B>> e <<C>> del territorio montano. Impresa unica – Beneficiario;
- (Mod. IMP) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio economico <<B>> e <<C>> del territorio montano. Art. 2, L.R. 1/2007. Impresa unica – Soggetto partecipante;
- (Mod. IPS) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 resa ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 17/2008. Riduzione dell'aliquota Irap per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Impresa singola - Beneficiario
- (Mod. IPB) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 resa ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 17/2008. Riduzione dell'aliquota Irap per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Impresa unica – Beneficiario;
- (Mod. IPP) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Riduzione dell'aliquota Irap per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Art. 2, L.R. 17/2008. Impresa unica – Soggetto partecipante;
- (Mod. NIPS) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, resa ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 3/2015. Riduzione dell'aliquota Irap per i nuovi insediamenti di imprese e professionisti. Impresa singola - Beneficiario
- (Mod. NIPB) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, resa ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 3/2015. Riduzione dell'aliquota Irap per i nuovi insediamenti di imprese e professionisti. Impresa unica – Beneficiario;
- (Mod. NIPP) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. Riduzione dell'aliquota Irap per i nuovi insediamenti di imprese e professionisti. Art. 7, L.R. 3/2015. Impresa unica – Soggetto partecipante.

Si precisa che i suddetti facsimile di dichiarazione riportano, in maniera generale e astratta, tutte le dichiarazioni relative alle opzioni rese disponibili al dichiarante in sede di compilazione, a differenza del modello prodotto dall'applicativo all'esito dell'invio telematico che, invece, conterrà solo le dichiarazioni rese con riferimento alle opzioni valorizzate dal dichiarante.

#### **4. RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA**

Successivamente all'invio telematico della dichiarazione è consentito rettificare i dati già inviati presentando in via telematica una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti con le stesse modalità di cui al punto 3.

Nel caso in cui si renda necessario provvedere alla rettifica di una dichiarazione resa dall'impresa partecipante il beneficiario dovrà attivarsi, attraverso l'apposita funzione, per consentire la rettifica. L'impresa partecipante provvederà con le modalità già descritte al paragrafo 3.2.3 alla compilazione della dichiarazione e alla successiva conferma della nuova dichiarazione all'esito della quale il beneficiario potrà effettuare l'invio telematico.

La rettifica dei dati non è ammessa qualora sia stato già avviato nei confronti del dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## **5. RITIRO DELLA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA**

Successivamente all'invio telematico della dichiarazione è consentito, unicamente al beneficiario, ritirare la dichiarazione già inviata. Il ritiro della dichiarazione non è ammesso qualora sia stato già avviato nei confronti del dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.